



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, SCIASCIA, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI, FLORIS, CALIENDO, MASINI, SERAFINI, TESTOR, LONARDO
e MANGIALAVORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2019

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di conservazione delle fatture, dei registri e di altri
documenti fiscalmente rilevanti in forma digitale e su piattaforme *web in
cloud*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti fiscalmente rilevanti, si rende necessaria l'implementazione di un modello di digitalizzazione che permetta ai contribuenti e all'Amministrazione finanziaria una gestione e un accesso « digitale » alle fatture, ai registri e a tutti gli altri documenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale.

Per tale motivo si propone di modificare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), prevedendo che il luogo di conservazione delle fatture, dei registri e degli altri documenti fiscalmente rilevanti possa essere « digitale » e situato su piattaforme *web in cloud* le quali, come noto, permettono un accesso semplificato e in remoto ai documenti.

Il presente disegno di legge prevede, quindi:

la possibilità per il contribuente di organizzare in spazi *cloud* dedicati i propri documenti fiscalmente rilevanti, con effettuazione, anche solo per alcune tipologie documentali, del processo di conservazione a norma;

la possibilità di istituire presso questi spazi *cloud* il luogo « digitale » di conservazione delle fatture, dei libri, dei registri,

delle scritture e dei documenti prescritti a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

la possibilità per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria di accedere, anche a distanza e in remoto, a tali spazi *cloud*, tramite semplice connessione a *internet* e chiavi di accesso;

la possibilità per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria di reperire, per ogni documento rispetto al quale è stato effettuato un processo di conservazione a norma, l'originale conservato a cura del conservatore accreditato presso l'AgID, disponendo nello spazio *cloud* di una copia conforme fruibile e scaricabile.

Naturalmente sono fatti salvi e garantiti tutti i requisiti previsti e necessari in termini di autenticità, integrità e di non possibilità di alterazione dei documenti nonché la reperibilità degli originali conservati, per i documenti per cui si è effettuato il processo di conservazione.

Le modifiche, oltre a rappresentare un modello coerente e efficiente di organizzazione, gestione e condivisione dei documenti fiscalmente rilevanti, consentono un'ulteriore spinta alla digitalizzazione e permettono l'ottimizzazione temporale e finanziaria delle procedure di acquisizione, consultazione e verifica dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, lettera *d)*, le parole: « in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni » sono sostituite con le seguenti: « , o in alternativa l'indirizzo del sito *web* della piattaforma *cloud*, al quale è possibile effettuare l'accesso da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nei quali sono conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni »;

b) all'articolo 39, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il luogo di conservazione delle fatture, dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto può essere digitale e stabilito su piattaforme *web in cloud* dedicate, a condizione che siano assicurati le finalità di controllo, di accesso automatizzato e in remoto all'archivio, i requisiti di autenticità e integrità nonché di non modificabilità dei documenti elettronici di cui al presente decreto e di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, e che sia possibile reperire l'originale di ogni singolo documento rispetto al quale è stata effettuata la procedura di conservazione sostitutiva a norma »;

c) all'articolo 52, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui le fatture, i registri e gli altri do-

cumenti previsti dal presente decreto siano conservati in luogo digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 39, all'amministrazione finanziaria sono consentiti, con il consenso del contribuente, la visualizzazione, il *download* e il reperimento dei documenti, anche a distanza e in remoto, attraverso la semplice connessione al *sito web* dedicato e protetto con chiavi di accesso che prevedano la possibilità di abilitazione e di autenticazione a due fattori, in maniera tale da garantire la tracciatura di tutte le operazioni compiute durante la procedura di ispezione e verifica ».